



Prot. n. 125

del 16.06.2011

OGGETTO: provvedimento di cancellazione attività dal Repertorio Economico Amministrativo per mancanza dei requisiti previsti per l'attività di installazione e manutenzione d'impianti di cui all'art. 3 dell' D.M. 37/08 – ditta Luzzi Giovanni- REA 84668.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- il D.M. 37/08 ex L. 46/90 che disciplina l'attività di installazione e manutenzione d'impianti tecnologici;
- l'art. 22 del D.lgs. 112/98 e artt. 7 e 8 del D.P.R. 558/99 in materia di liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di Commercio e dei procedimenti relativi alla denuncia d'inizio attività delle imprese;
- l'art. 19 c. 3 della Legge 07 agosto 1991 n. 241 e s.m.i. da ultimo modificata dall'art. 49 c. 4 bis del D.L. 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge 122 del 30.07.2010 che sopprime la denuncia d'inizio attività (D.I.A.) e introduce la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.);
- La Circolare del MISE n. 3502/c del 05 dicembre 2000 esplicativa del D.P.R. 558/1999 recante "Regolamento norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese e di denuncia d'inizio attività per particolari categorie d'attività soggette a verifica dei requisiti tecnici"
- La Circolare del MISE n. 3637/c del 10.08.2010 prot. 105485 recante "impatto sulle procedure di alcune attività regolamentate dalla riformulazione dell'art. 19 della Legge 241/90 prevista dalla L.30.07.2010 n. 122";
- Il parere del MISE alla C.C.I.A.A. di Latina del 07.06.2010 prot. 65823 in tema di "responsabili tecnici di cui al D.M. 37/08. Omessa comunicazione della cessazione della carica.";

CONSIDERATO che nella sistemática del D.M. 37/08 ogni obbligo di comunicazione o denuncia relativa all'attività svolta fa capo all'impresa;

VISTA la nota acquisita, da questo ufficio, protocollo generale n. 9608 del 20.03.2011 in cui l'Ing. Marcello Celestino, comunicava la risoluzione consensuale del contratto di associazione in partecipazione, che disciplinava il suo incarico di responsabile tecnico per le attività previste dall'art. 1 del D.M. 37/08, a far data dal 20.10.2010;

VISTA la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata da quest'ufficio alla ditta Luzzi Giovanni, rea 84668 e, per conoscenza, al responsabile tecnico Ing. Marcello Celestino, in data 11.05.2011 protocollo generale 14492, contenente l'invito a sostituire il responsabile tecnico, in seguito alla risoluzione del



contratto di associazione in partecipazione, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R, pena l'adozione di un provvedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal REA dell'attività di installazione e manutenzione impianti per mancanza dei requisiti tecnico-professionali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/08;

TENUTO CONTO che alla data odierna non è stato fornito alcun riscontro alla richiesta;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità amministrativa degli atti istruttori del presente provvedimento è stata accertata dalla dr.ssa Maria Guglielmo, responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 per ultimo modificata dal d.lgs. 23 del 15.02.2010 sul riordino delle Camere di Commercio;

DETERMINA

- l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della cancellazione dell'attività d'installazione e manutenzione d'impianti tecnologici della ditta Luzzi Giovanni (REA 84668) a far data dal 20.10.2007, in quanto la ditta non risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/08;
- che la presente determinazione, con efficacia ed esecutività immediata, per effetto dell'art. 21 quater della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., sia pubblicata all'Albo camerale per sette (7) giorni consecutivi e lavorativi a norma dell'art. 31 dello Statuto Camerale;
- Che il presente provvedimento venga comunicato al titolare della ditta in oggetto entro otto (8) giorni dalla data odierna tramite lettera raccomandata A/R;

F.TO IL CONSERVATORE DEL R.I.
dott. Vincenzo Gagliardi

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, ricorso al T.A.R. ovvero al giudice ordinario qualora si intenda lesa un diritto soggettivo, ai sensi dell'art.3 comma 4 L.241/90

La presente determinazione, ai sensi dell'art.55 del Regolamento su procedimento amministrativo e sul diritto di accesso è stata pubblicata all'albo camerale on line per una settimana dal 20.12.2011 al 30.12.2011

- **Integralmente;**
- **Per estratto nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03 e s.m.l.) o comunque al fine di tutelare il diritto alla riservatezza o per ragioni di tutela di brevetti e concorrenza o per espressa disposizione di altra normativa legislativa o regolamentare e contro la stessa non sono state presentate opposizioni.**